



COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA
N.29 del 13-03-2020

**OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI VOLTE A CONSTATARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19, AL MANTENIMENTO
DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA, NONCHE'
ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI**

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono stati previsti divieti e limitazioni per eventi e attività, nonché stringenti limitazioni alla mobilità delle persone specialmente in specifiche aree "a contenimento rafforzato", tra le quali la provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al decreto citato al periodo precedente, all'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità' ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), una pandemia;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo del Coronavirus e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il diffondersi del virus, estese all'intero territorio nazionale;

Visto in particolare, del decreto da ultimo citato, il punto n.6 del comma 1, a tenore del quale:

“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.

Precisato che il richiamato articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, reca la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

Dato atto che con Direttiva n.1/2020, il Ministro per la P.A indica espressamente che col Decreto Legge 9/2020 (il secondo decreto sull'emergenza Coronavirus) «è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime»;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro per la P.A., recante indicazioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica nelle pubbliche amministrazioni, con la quale vengono rese specifiche in ordine all'attività amministrativa, per lo svolgimento delle “attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna che all'utenza esterna”;

Rilevato che dal contesto normativo delineato risulta la necessità di definire misure organizzative della prestazione lavorativa, al fine:

- di prevenire e contrastare l'ulteriore diffusione del virus;
- di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare per quanto possibile il loro spostamento
- di assicurare la continuità dei servizi
- di agevolare, ove possibile, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

Ritenuto, nel perseguimento dei predetti fini, di dover indicare le modalità con le quali il Comune di

Gabicce Mare nel periodo emergenziale rende alla cittadinanza i servizi d'istituto, nonché di individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili da rendere in presenza;

Precisato che il presente provvedimento persegue lo scopo di ridurre la mobilità delle persone sul territorio, quale misura di contrasto dell'emergenza epidemiologica;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto, in particolare, l'art.50, comma 5, del Tuel;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA


- 1) Per le motivazioni e sulla base della normativa citata in premessa, sono indicate come segue le misure organizzative che il Comune di Gabicce Mare individua e adotta sino al 25 marzo 2020, data di efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020, salvo proroghe:
 - A) L'accesso alla Casa Comunale sarà consentito solo per la trattazione di pratiche non differibili, previo appuntamento.
I cittadini sono invitati a formulare richiesta di appuntamento utilizzando la posta elettronica o la comunicazione telefonica, agli indirizzi e numeri indicati sul sito web istituzionale e negli appositi avvisi.
Per le comunicazioni e la trasmissione di documenti e atti in genere, dovranno sempre essere utilizzati il telefono e la posta elettronica.
In ogni caso, al fine consentire il rispetto delle regole generali di precauzione sanitaria previste, l'accesso alla casa comunale sarà contingentato.
Gli utenti sono invitati ad utilizzare le soluzioni disinfettanti per mani, disponibili presso tutti gli edifici comunali, e a rispettare le misure di prevenzione elaborate dal Ministero della Salute.
 - B) Compatibilmente con la continuità dei servizi, da rendere per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna che all'utenza esterna, i Responsabili di Settore favoriranno e promuoveranno nel periodo emergenziale la fruizione di ferie (soprattutto per coloro che risultano avere ferie residue dell'anno 2019) nonché il ricorso a tutti gli ordinari istituti contrattuali previsti in relazione ai permessi orari e giornalieri ed ai riposi compensativi;
 - C) il personale rende in via ordinaria la prestazione lavorativa in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, demandando l'indicazione delle relative modalità a ciascun Responsabile di Settore nell'ambito della propria discrezionalità gestionale in presenza dei seguenti requisiti minimi: dotazione di un personal computer, connessione internet «protetta», possesso di uno smartphone su cui essere contattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità «agile». Potranno essere adottate forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio degli uffici.
 - D) Di indicare come segue le "attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza" e le "attività indifferibili da rendere in presenza", che dovranno essere assicurate presso l'ente, conciliando la concessione di ferie, la rotazione, il lavoro agile dei dipendenti:
 - Servizio della Polizia Locale;

- Servizi tecnici, con particolare riferimento alla protezione civile, all'ambiente, al servizio manutenzione;
- Servizio del gruppo operai;
- Servizi Demografici e Cimiteriali;
- Assistente sociale;
- Segretario Generale.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Generale, dei Responsabili di Settore, delle R.S.U., delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S. con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento d'esecuzione del Nuovo C.d.S., ricorso entro 60 giorni dall'esecutività dell'Ordinanza all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, altresì, dall'esecutività dell'Ordinanza è ammesso ricorso all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 Giorni.

IL SINDACO
Domenico Pascuzzi



PUBBLICAZ. N. 267

DEL 13/03/2020

IL PLESSO



IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ricci Sandro